



newsletter **UHub**
LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI

n.65 marzo 2020



[LUEL](#)



[ACQUAINFO](#)



[LUEL tv](#)



[scrivici](#)



[Gocce d'acqua](#)

[Scarica la Newsletter completa](#)

EVENTI IN AGENDA

13-15 maggio 2020 Ravenna 2020 - Fare i conti con l'ambiente, Ravenna, Lab&Lab

7 settembre 2020 Approfondimento delibera ARERA 443/2019 (MTR), LUEL, Bologna

5-7 maggio 2021 H2O Mostra internazionale dell'acqua, Bologna

delle tue esigenze in quanto i moduli pubblicati possono essere seguiti quando si vuole. I corsi sono progettati e realizzati da un team di docenti selezionati con comprovata esperienza formativa e lavorativa nei settori di riferimento e sono modulari consentendo di tracciare un percorso su misura tarato sulle esigenze del singolo utente. Ogni singolo corso sarà accessibile per tre mesi a partire dal primo accesso e quindi rivedibile tutte le volte che necessiti ed i materiali formativi sono scaricabili in formato pdf per approfondire il tuo percorso formativo anche quando sei off line.

La nostra piattaforma dedicata

I corsi sono forniti in modalità on line utilizzando una piattaforma specializzata nella formazione a distanza.

Avrai a tua disposizione:

Accesso personalizzato alla piattaforma di erogazione

Assistenza tecnica all'utente

Materiali didattici dedicati

Rilascio attestato di partecipazione direttamente on line

Effettuato l'acquisto del modulo riceverai alla mail indicata le credenziali di accesso alla piattaforma informatica e potrai iniziare a fruire dei corsi prescelti.

Destinatari

I percorsi formativi proposti ed erogati a distanza si rivolgono al settore idrico e rifiuti e pertanto ai gestori, ai dirigenti, ai quadri e dipendenti delle aziende, a professionisti e specialisti della materia.

Cosa offriamo

Per l'anno 2020 si propongono i seguenti moduli didattici riguardanti la regolazione dei servizi idrico e rifiuti. Puoi scegliere di seguire uno o più corsi di seguito indicati o richiederci percorsi personalizzati di approfondimento scrivendo a info@luel.it

IDRICO corso base (7 ore):

1. Il Servizio Idrico Integrato, inquadramento giuridico e gli attori del settore idrico integrato (*durata 60 minuti*)
2. La gestione contrattuale dell'utente: RQSII (*durata 60 minuti*)
3. Fornitura minima garantita e il Bonus idrico (TIBSI) (*60 minuti*)

4. La morosità (REMSI) *(durata 60 minuti)*
5. La regolazione della qualità tecnica nel servizio idrico: RQTI *(durata 60 minuti)*
6. TICS: Testo Integrato dei Corrispettivi del Servizio Idrico *(durata 60 minuti)*
7. Le procedure ADR nel servizio idrico integrato La conciliazione volontaria e quella obbligatoria nel SII *(durata 60 minuti)*

IDRICO corso avanzato (7 ore) :

1. Il nuovo Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 (MTI3) *(durata 90 minuti)*
2. Il codice della privacy ed applicazione al settore idrico (evoluzione normativa) *(durata 60 minuti)*
3. L'applicazione nel SII della legge di bilancio 2018 (205/2017) e successive modifiche sulla prescrizione breve *(durata 60 minuti)*
4. Penalizzazione automatica legge di bilancio 2020 (160/2019) *(durata 60 minuti)*
5. Gli adempimenti CSEA: oneri di perequazione e bonus *(durata 60 minuti)*
6. La regolazione della c.d. "misura" e gli adempimenti relativi ai misuratori *(durata 60 minuti)*
7. TIUC: l'unbundling nel settore idrico *(durata 60 minuti)*

RIFIUTI (corso da 6 ore)

1. Inquadramento normativo *(durata 60 minuti)*
2. L'applicazione del MTR Delibera 443/2019 *(durata 90 minuti)*
3. L'applicazione della Delibera 444/2019 *(durata 60 minuti)*
4. Piano Economico Finanziario e articolazione tariffaria *(durata 90 minuti)*
5. La tracciabilità della filiera *(durata 60 minuti)*

Info, costi e modalità di acquisto

Laboratorio Utilities & Enti Locali srl

T. 051-240084 F. 051-240085

www.luel.it - info@luel.it

Opuscolo

NOTIZIE SETTORE IDRICO

Tempistiche per gli adempimenti Arera nel settore idrico: 1° semestre 2020						
	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	settembre/ ottobre
RQTI: Raccolta dati qualità tecnica			apertura raccolta dati Gestore (file raccolta dati RQTI_2020)		17 giugno: chiusura raccolta dati Gestore	30/09-31/10: attribuzione premialità e penalità previste dal meccanismo di incentivazione della RQTI
RQSII: Raccolta dati qualità contrattuale	18 febbraio: apertura raccolta dati Gestore RQSII			15 maggio: chiusura raccolta dati Gestore RQSII	Entro 26 giugno: validazione dati EGA	
MTI-3: Raccolta dati tariffe 2020-2023	1° metà febbraio: pubblicazione modulistica precompilati dati tariffari e tecnici		pubblicazione preview tool di calcolo (RDT_2020)		Entro 30 giugno: EGA invia predisposizioni tariffarie 2020-2023	



Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19

ARERA, al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i soggetti chiamati a partecipare alla ricognizione dei dati, nonché all'elaborazione e all'approvazione degli atti richiesti dalla regolazione dell'Autorità, differisce taluni dei termini fissati (in particolare le scadenze più ravvicinate) in modo da assicurare - alla luce delle stringenti misure adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 - un ordinato processo di recepimento della regolazione. Il provvedimento reca, altresì, prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19.

a) Differimento dei termini per il servizio idrico integrato

- I termini (di cui al comma 77.1 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR e al Comunicato 18 febbraio 2020) per la comunicazione all'Autorità delle informazioni e dei dati di qualità contrattuale riferiti al 31 dicembre 2019, sono differiti: a) per i gestori, dal 16 marzo 2020 al 15 maggio 2020; b) per gli Enti di governo dell'ambito, dal 27 aprile 2020

al 26 giugno 2020.

- Sono, altresì, prorogati i termini di cui al punto 2 della deliberazione 46/2020/R/IDR, differendo: a) dal 17 aprile 2020 al 17 giugno 2020, il termine perentorio per la conclusione della raccolta dati finalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica del servizio idrico integrato definiti per ciascuna gestione per gli anni 2018 e 2019; b) dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, il termine per l'attribuzione delle pertinenti premialità e penalità previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR.

- E' prorogato, poi, al 30 giugno 2020 il termine (originariamente fissato al 30 aprile 2020) di cui al comma 5.3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, entro il quale l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, è tenuto a trasmettere, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in osservanza del MTI-3.

b) Differimento dei termini per il servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati

- E' differito dal 1° aprile 2020 al 1° luglio 2020 il termine di cui al comma 2.3, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF(TITR), a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni in ordine agli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

- E' conseguentemente differito dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 il termine di cui al comma 11.1, lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF entro il quale i gestori delle attività di raccolta e trasporto e i gestori delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade sono tenuti a trasmettere al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti le informazioni rilevanti di cui ai commi 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 8.2 del TITR.

c) Differimento dei termini di cui al TICO

Il termine massimo di conclusione delle procedure conciliative dinanzi al Servizio Conciliazione dell'Autorità è fissato pari a 180 giorni solari decorrenti dalla data di presentazione della domanda di conciliazione completa e tale termine trova applicazione per tutte le procedure avviate dinanzi al Servizio Conciliazione in costanza dello stato di emergenza dichiarato sull'intero territorio nazionale, nonché per le procedure in corso dinanzi al Servizio medesimo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

<https://www.arera.it/allegati/docs/20/059-20.pdf>12


L'evoluzione della regolazione del settore idrico

Premiare i gestori che riducono il rischio di interruzioni del servizio idrico e il numero dei clienti esposti a questo rischio: è il nuovo approccio regolatorio che mutuiamo dalla Direttiva UE "acquedotabili". Di questo, dei trend regolatori al 2030 e degli orientamenti strategici delle water utility ha parlato Andrea Guerrini, componente del collegio ARERA e presidente WAREG - European Water Regulators al webinar organizzato da The European House-Ambrosetti di presentazione del Libro Bianco ValoreAcqua per l'Italia.

[Scarica la presentazione](#)



IL QUADRO LEGISLATIVO UE IN MATERIA DI ACQUA



Comunicato Arera: Modalità di erogazione del bonus sociale idrico per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione

L'Autorità, in riferimento alle modifiche apportate al TIBSI con delibera 14 gennaio 2020, **3/2020/R/idr**, precisa che:

"Il **decreto legge 124/19**, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce all'articolo 57-bis, tra le altre disposizioni, che "a decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprend[a], con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità".

L'Autorità, con delibera 3/2020/R/idr, ha recepito il richiamato decreto e modificato il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (**TIBSI**). La delibera ha stabilito che, ai fini della quantificazione dell'agevolazione, il bonus sociale idrico debba essere calcolato da ciascun gestore, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma delle seguenti tariffe unitarie, definite secondo i criteri individuati dall'articolo 5 e 6 del TIBSI:

la tariffa agevolata, determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;

la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;

la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Stante quanto già stabilito, e a seguito di richieste di interpretazione pervenute da alcuni gestori del SII, risulta necessario precisare taluni aspetti applicativi del novellato articolo 6, comma 6.2, del TIBSI.

Il bonus sociale idrico può essere richiesto da tutti gli utenti (che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente) che usufruiscono di uno o più dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

I gestori sono tenuti, secondo le invariate modalità previste dal TIBSI, a valutare le istanze di bonus e ad erogare la compensazione in base al servizio di acquedotto e/o fognatura e/o depurazione di cui usufruisce l'utente e secondo quanto previsto dall'articolo 6.2 del TIBSI.

I gestori che non sono accreditati al Sistema di Gestione delle Agevolazione delle tariffe energetiche (SGAte) e che, in base a quanto stabilito dall'articolo 12.5 *bis*, lettera i) del TIBSI, ricevono la richiesta di bonus direttamente dagli utenti finali aventi diritto, sono tenuti ad erogare l'agevolazione in base all'articolo 6.2 del TIBSI, per uno o più dei servizi di cui usufruisce il richiedente."

Coronavirus, comunicato Arera: "Serve più tempo per rinnovare i Bonus sociali"

Più tempo per poter richiedere il rinnovo dei bonus sociali nazionali (elettrico, gas e idrico) e contestuale garanzia della loro continuità.

Sono le misure adottate dall'ARERA - collegate all'emergenza COVID-19 - a favore dei cittadini che beneficiano dei bonus sociali nazionali e che potrebbero avere difficoltà logistiche a presentare la domanda di rinnovo dei bonus nei termini precedentemente previsti.

L'Autorità ha deciso infatti che per i consumatori cui il bonus è in scadenza nel periodo 1 marzo-30 aprile 2020, è data la facoltà di rinnovare la domanda per l'erogazione dei bonus oltre la scadenza originaria prevista, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine di questo periodo.

Verrà quindi garantita (dopo le consuete verifiche sulle condizioni di accesso) la continuità degli stessi bonus, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria.

Il rinnovo ha la consueta durata di 12 mesi, come previsto dalle norme attuali.

Sempre nell'ottica di non attivare inutilmente i consumatori, nel medesimo periodo ARERA ha sospeso i flussi delle comunicazioni.

Sono sospese pertanto le comunicazioni: sulla necessità di rinnovo della domanda di bonus, sull'ammissibilità o meno al regime di compensazione, sull'emissione dei bonifici domiciliati agli utenti indiretti e sull'accettazione o meno delle domande di remissione dei bonifici non riscossi.

Il periodo di validità delle previsioni potrà essere aggiornato in conformità ai possibili futuri provvedimenti normativi in materia di emergenza COVID-19.

Acquedotto di Scillato: parte il cantiere per il by-pass

E' stato avviato il cantiere per la creazione del nuovo by-pass dell'acquedotto di Scillato (Palermo), che a partire dalla portata massima attuale di 380 litri al secondo è in grado di distribuire nella rete di Palermo circa mille litri di acqua al secondo. Il progetto, realizzato dall'Amap (gestore del servizio idrico di Palermo) sotto la supervisione del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, avrà un costo di 5.3 milioni di euro e la fine dei lavori è prevista per il mese di agosto.

<https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=26698>

Bari: nuovo impianto fognario per un investimento di 20,4 milioni

E' stato approvato un intervento di 20,4 milioni di euro per la realizzazione a Bari di un nuovo impianto fognario in località Torre Carnosa sul lungomare. La nuova struttura consentirà di rafforzare il sistema di pompaggio e tramite la produzione della stazione di rilancio dei reflui e di una vasca interrata per accumulo e la stazione di rilancio dei reflui sarà evitata la dispersione dei reflui in mare.

<https://www.fanpuglia.it/notizie/bari-intervento-di-20-milioni-per-nuovo-impianto-fognario/>

Olbia: nuovi contatori ad opera di Abbanoa

Abbanoa ha preparato un programma di sostituzione dei vecchi contatori nei Comuni di Olbia, Luogosanto e Golfo Aranci. L'intervento, volto ad assicurare l'efficienza del servizio (molti sistemi sono utilizzati da più di dieci anni) interessa più di tremila utenze e sarà accompagnato da operazioni di lettura.

<https://www.olbia.it/olbia-abbanoa-cambia-i-contatori/>

Oristano: 6 milioni dal Ministero per il telecontrollo delle reti idriche

Al fine di rafforzare il telecontrollo contro gli sprechi d'acqua, il ministero delle Politiche Agricole ha conferito 6 milioni di euro al Consorzio di bonifica di Oristano, nell'ambito di un programma finalizzato alla creazione di un nuovo sistema di controllo della rete irrigua consortile e assicurando in tal modo un consistente risparmio della risorsa idrica.

<https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/oristano-provincia/2020/02/21/oristano-dal-ministero-arrivano-6-milioni-per-il-telecontrollo-de-136-989806.html>

Coronavirus: acqua di rubinetto sicura, nessun rischio dai sistemi fognari

05 marzo 2020 - L'accesso all'acqua e a servizi igienico-sanitari (WASH) sicuri svolgono un ruolo essenziale nella protezione della salute umana da malattie infettive, sia per garantire l'efficacia di fondamentali misure di prevenzione individuale, come il lavaggio delle mani, che per eliminare fonti di infezione secondaria. La raccolta e la depurazione di reflui potenzialmente infetti, tra cui quelli prodotti in ambienti ospedalieri e luoghi di cura, e la loro corretta gestione sono infatti la base per contenere le vie ambientali di diffusione delle patologie trasmissibili, in particolar modo le virosi. In questo scenario riteniamo utile fornire alcune indicazioni tecniche specifiche, basate sull'attuale stato delle conoscenze, sulle relazioni e i rischi correlati al virus SARS-CoV-2, responsabile dei casi di Covid-19 (Coronavirus Disease), in rapporto ad acqua e servizi igienico-sanitari.

Con il bilancio dei casi di SARS-CoV-2 che continuano a aumentare in Italia e nel mondo, è infatti importante indagare ed individuare tutte le potenziali vie di trasmissione del virus.

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio a RNA provvisto di involucro pericapsidico (envelope). L'infezione si trasmette per diffusione di goccioline (droplet) emesse durante gli atti del parlare, tossire, starnutare: contatti diretti personali e con superfici contaminate possono quindi rappresentare importanti vie di trasmissione.

Non bisogna però sottovalutare la possibilità di diffusione attraverso altre modalità. Infatti, durante l'epidemia da SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus) del 2003 è stata dimostrata la presenza del virus nelle feci dei pazienti infetti e la sua trasmissione attraverso produzione di droplets contaminati provenienti dal sistema fognario che venivano reintrodotti all'interno delle abitazioni attraverso le

condotte aeree

(<https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr70/en/>). I pazienti con COVID-19 presentano febbre, tosse, difficoltà respiratorie; nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave e insufficienza renale. L'evidenza di altre manifestazioni cliniche, inclusa la diarrea, pone tuttavia l'interrogativo circa la possibilità di trasmissione per via oro-fecale, a seguito del rilascio del virus nelle acque di scarico. Attualmente non ci sono evidenze di presenza e sopravvivenza del SARS-CoV-2 in acque reflue o in altre matrici acquatiche. Sulla base dei dati riferiti ad altri virus respiratori, è plausibile che le concentrazioni di virus escrete da persone infette e rinvenibili nei reflui siano relativamente ridotte, di diversi ordini di grandezza inferiori ai valori che caratterizzano i virus enterici.

Inoltre è noto che generalmente, i virus provvisti di envelope hanno caratteristiche di sopravvivenza di gran lunga inferiori rispetto ai cosiddetti virus "nudi" (senza envelope), più suscettibili ai fattori ambientali (temperatura, luce solare, microbiota autoctono, pH, ecc). Pur in assenza di dati specifici sulla sopravvivenza di SARS-CoV-2 nelle acque, è quindi molto probabile che il virus si disattivi in tempi significativamente più rapidi rispetto a virus enterici a tipica trasmissione idrica quali, ad esempio, adenovirus, norovirus, rotavirus e virus dell'epatite A.

È inoltre dimostrato che i coronavirus sono molto sensibili ai disinfettanti, soprattutto agenti ossidanti a base di cloro, utilizzati comunemente per il trattamento di acque reflue, potabili e ad uso ricreativo.

Il recente documento dell'OMS relativo alla gestione dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari in riferimento al SARS-CoV-2 (<https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19>), evidenzia che non sono necessarie misure di prevenzione e controllo aggiuntive rispetto a quanto già indicato nelle Linee Guida OMS sulla qualità delle acque potabili, su cui si basa la regolamentazione e le pratiche di gestione delle acque potabili adottate in Europa. A livello nazionale il recepimento delle direttive europee 98/83/CE e (UE) 2015/1787 (normativa in fase di rifusione), con D.lgs. 31/2001 e DM 14/06/2017 ha introdotto criteri avanzati di valutazione e gestione del rischio per le acque destinate al consumo umano secondo il modello OMS di "piani di sicurezza dell'acqua" (PSA, Water Safety Plans), con un approccio preventivo/proattivo più che retrospettivo. In questo ambito, i gestori dei servizi idrici sulla base della valutazione del rischio, stanno ampliando i controlli sull'intera filiera idrica, ricercando anche parametri non previsti dalla normativa come i virus.

È quindi opportuno riaffermare alcuni punti chiave in materia di SARS-CoV-2, acqua e servizi igienico-sanitari:

- le acque di rubinetto sono certamente sicure rispetto ai rischi di trasmissione della COVID-19 e non sussistono motivi di carattere sanitario che debbano indurre i consumatori a ricorrere ad acque imbottigliate o bevande diverse;

- le correnti pratiche di depurazione sono efficaci nell'abbattimento del virus, dati i tempi di ritenzione e i fenomeni di diluizione che caratterizzano i trattamenti, uniti a condizioni ambientali che pregiudicano la vitalità dei virus (luce solare, livelli di pH elevati, attività biologica); la fase finale di disinfezione consente inoltre di ottimizzare le condizioni di rimozione integrale dei virus prima che le acque depurate siano rilasciate in ambiente;

- allo stato attuale non risultano evidenze di trasmissione della malattia da SARS-CoV-2 a livello di sistemi fognari e trattamento delle acque reflue e non si hanno evidenze di infezione, né per il nuovo Coronavirus né per altri Coronavirus, nel personale esposto professionalmente a reflui, adottando gli ordinari dispositivi di protezione individuale e le correnti norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In conclusione, l'analisi di rischio di esposizione a SARS-CoV-2 attraverso l'acqua e i servizi igienici indica che sussistono allo stato elevati livelli di protezione della salute e, più in generale, l'approccio dei PSA adottato a livello nazionale, contribuisce a potenziare la prevenzione sanitaria collettiva nei sistemi idrici rispetto a molteplici fattori di rischio, quali agenti patogeni diversi, fattori di antibiotico-resistenza, sostanze chimiche emergenti.

Il conseguimento degli obiettivi 6 e 3 dell'agenda ONU su acqua e salute richiede tuttavia l'adozione di ulteriori importanti azioni tra cui una più attiva educazione e pratica di igiene, anche attraverso la dotazione generalizzata di erogatori d'acqua potabile e servizi igienici adeguati nelle scuole, il rafforzamento delle buone pratiche di WASH in ospedali e luoghi di cura, una adeguata depurazione nel tempo delle acque reflue nella totalità del territorio nazionale, la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici, l'accesso all'acqua nei luoghi pubblici.

Su questa base, la ratifica italiana del **Protocollo Acqua e Salute OMS-UNECE** può rappresentare il quadro strategico di riferimento a livello di Paese per rafforzare il coinvolgimento di tutti i settori e gli attori in materia di gestione sostenibile e sicura di acqua e servizi igienico-sanitari attraverso la condivisione e l'impegno per il raggiungimento di obiettivi nazionali prioritari da realizzarsi entro definite scadenze

temporali.

Giuseppina La Rosa

Lucia Bonadonna

Luca Lucentini

Istituto Superiore di Sanità

Pasqualino Rossi

Ministero della Salute

Per approfondimenti:

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/drinking-water-quality-guidelines-4-including-1st-addendum/en/

<https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19>.

<http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/protocol-on-water-and-health>

<http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&id=2844&tipo=5>

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/guidelines-on-sanitation-and-health/en/

Fonte: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82163

Utilitalia: "Siccità, fondamentali investimenti per 7.2 miliardi"

Secondo le stime di Utilitalia per i prossimi quattro anni saranno necessari 7.2 miliardi di investimenti per scongiurare i rischi di un'emergenza dovuta alle consistenti perdite di acqua nelle infrastrutture in tutta Italia, dal momento che, come sottolinea il presidente di Utilitalia Giovanni Valotti, è essenziale garantire il sistema idrico a fronte di un contesto climatico in mutamento e ricco di fenomeni estremi come periodi di siccità e alluvioni.

22 marzo: Giornata Mondiale dell'Acqua

Il 22 marzo è il giorno dedicato alla celebrazione della Giornata Mondiale dell'Acqua (World Water Day), proclamata dalle Nazioni Unite nel 1992. UN-Water, organismo di collegamento, stabilisce per ogni anno un tema relativo a un particolare aspetto della protezione della risorsa idrica e quello per il 2020 è "Acqua e cambiamenti climatici", nell'intento di evidenziare il legame tra il cambiamento climatico e il bene idrico e di conseguenza l'efficacia della gestione sostenibile dell'acqua nel contenimento del global warming. La situazione di emergenza determinata dal coronavirus ha causato il rinvio dell'evento finalizzato alla diffusione del Rapporto sullo sviluppo delle risorse idriche a data da destinarsi ma sarà accessibile online il giorno 22 marzo.

<https://www.regionieambiente.it/giornata-acqua/>



Circolari CSEA SII

CIRCOLARE N. 15/2020/COM

📅 27 Marzo 2020

Istruzioni operative per l'attuazione delle misure previste dalla deliberazione 75/2020 /r/com del 17 marzo 2020, in materia di servizi elettrico, gas, idrico e rifiuti per i comuni della "ex zona rossa" di Lombardia e Veneto colpiti dall'emergenza Coronavirus

CIRCOLARE N. 14/2020/IDR

📅 17 Marzo 2020

Istituzione del "Conto per l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015" (Conto UI4)

CIRCOLARE N. 13/2020/IDR

📅 17 Marzo 2020

Aggiornamento delle modalità operative sulla base delle quali i gestori provvedono ai versamenti sul Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico (Conto UI3)

CIRCOLARE N. 10/2020/IDR

📅 28 Febbraio 2020

Monitoraggio degli interventi contenuti nell'allegato 1 al DPCM 1° agosto 2019, recante "Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti", adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017 ed erogazione delle quote di finanziamento (successive a quella in acconto)

<https://www.csea.it/archivi/circolari-settore-idrico>

ISTAT: Utilizzo e qualità della risorsa idrica in Italia


L'acqua svolge un ruolo centrale in tutti gli aspetti della vita del pianeta, con inevitabili ripercussioni sull'ambiente, sul benessere della popolazione, sull'economia e sulla politica. Negli ultimi decenni è sempre più evidente che a causa di una domanda in costante aumento, legata essenzialmente all'incremento della popolazione mondiale, ai nuovi modelli di consumo e stile di vita, al crescente processo di urbanizzazione, alle trasformazioni e all'inquinamento dei corpi idrici, la scarsità di acqua dolce sta diventando una minaccia per lo sviluppo sostenibile della società. A questo si aggiungono gli impatti dei cambiamenti climatici che stanno accrescendo la pressione sui corpi idrici,

rendendo alcuni territori più vulnerabili a fenomeni di scarsità idrica, soprattutto in determinati periodi dell'anno. In questo contesto, il volume ha l'obiettivo di dare un primo quadro sull'utilizzo di risorse idriche in Italia a partire dai dati raccolti ed elaborati dall'Istat. Dove disponibili, sono state analizzate le serie storiche al fine di studiare l'evoluzione dei fenomeni legati all'uso dell'acqua. L'analisi prende in esame i diversi tipi di uso dell'acqua (civile, industriale e agricolo) e si sviluppa, dal punto di vista territoriale, sia a livello nazionale e, ove possibile, a livello regionale, di distretto idrografico e comunale. Nel Capitolo 1, per quanto riguarda l'uso civile, si propone una lettura dei passaggi principali della filiera a partire dai dati del "Censimento delle acque per uso civile". Per la componente potabile: prelievo dall'ambiente, eventuale trattamento di potabilizzazione, adduzione nei serbatoi di accumulo e distribuzione nelle reti comunali; per la componente relativa alle acque reflue urbane: collettamento alla rete fognaria e trattamento in impianti di depurazione. Particolare attenzione è posta al problema delle perdite idriche nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile, ancora oggi persistenti e gravose lungo tutto il territorio nazionale, che rappresentano uno spreco della risorsa, con inevitabili conseguenze ambientali, oltre che economiche, energetiche e sociali. Il trattamento delle acque reflue urbane rappresenta un altro tema cruciale per le ripercussioni sulla qualità dell'acqua che viene restituita all'ambiente. Per i grandi impianti di depurazione viene sviluppata un'analisi sull'efficienza del trattamento di depurazione e sui fanghi prodotti. Nel capitolo viene anche descritta la valutazione da parte delle famiglie italiane dei servizi idrici per uso civile. L'analisi della percezione e dei comportamenti delle famiglie, misurabili attraverso alcuni indicatori elaborati dall'indagine campionaria "Aspetti della vita quotidiana" dell'Istat, consente di completare il quadro riassuntivo sullo stato dei servizi idrici in Italia attraverso il punto di vista dei principali utenti del servizio. Sono, inoltre, presentati i risultati del lavoro di integrazione di dati di fonti diverse, utile e necessario strumento per la comprensione di fenomeni complessi, come quello delle risorse idriche. Sono stati messi in relazione i dati riferiti al servizio di depurazione delle acque urbane provenienti dal "Censimento delle acque per uso civile" dell'Istat con quelli sulla qualità delle acque di balneazione prodotti dal Ministero della Salute, al fine di investigare sulle cause di inquinamento delle acque marino-costiere. A tale scopo si è tenuto anche conto dei dati sulle presenze turistiche, che possono rappresentare un fattore stagionale di pressione sulla risorsa idrica. Il Capitolo 2 è dedicato agli altri usi dell'acqua (industriale, agricolo, produzione di energia elettrica), per i quali - a differenza del settore civile - non esiste un sistema di monitoraggio diffuso. Sono pertanto riportate le stime che consentono una prima quantificazione dei prelievi e dei consumi lungo il territorio nazionale. Inoltre, per quanto riguarda la pratica dell'irrigazione dei terreni agricoli, che rappresenta un'importante pressione sulle risorse idriche, sono esaminati anche i dati sulle superfici

irrigabili e irrigate provenienti dall'indagine "Struttura e produzione delle aziende agricole". Indicatori statistici validati e condivisi, su tutto il settore delle risorse idriche, dalla disponibilità al riutilizzo fino al conseguente impatto sull'ambiente, sono essenziali nella valutazione economica della risorsa e nella definizione della governance. Inoltre monito-raggi costanti e interventi puntuali sono diventati fondamentali per sviluppare strategie di risposta adeguate, come incoraggiato nei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) dell'ONU. Di questi due aspetti si fornisce un quadro aggiornato nel Capitolo 3. Per lo stretto e imprescindibile legame tra uso dell'acqua e disponibilità della risorsa, nel Capitolo 4 è presentato un approfondimento quantitativo sugli aspetti meteorologici nei comuni capoluogo di regione, in particolare sulla variabilità spaziale e temporale delle precipitazioni e dei relativi di eventi estremi. A seguire una breve analisi sulla situazione di siccità registrata nel biennio 2016-2017 nei principali bacini idrografici nazionali.

<https://www.istat.it/it/files//2019/10/Utilizzo-e-qualit%C3%A0-della-risorsa-idrica-in-Italia.pdf>

Figura 1.5 – Perdite idriche totali nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile per provincia. Anno 2015 (valori percentuali sul volume immesso in rete)



Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile

Primi elementi di riflessione sull'applicazione del MTR

(a cura di Saverio De Donato - Luel srl)

Sulla base delle prime applicazioni del MTR sull'intero territorio nazionale, abbiamo raccolto alcune riflessioni, proponendo quindi alcuni temi meritevoli di approfondimento.

[Leggi l'articolo completo](#)

3. Componenti a conguaglio

Il conguaglio del MTR rappresenta lo scostamento tra i costi di bilancio 2017, aggiornati al 2018, e il PEF 2018, ossia le entrate tariffarie.

Come indicato in precedenza nel PEF ex DPR 158/99 sono presenti elementi particolari che male si sposano con un confronto con i costi desunti dal bilancio: si ricorda che le voci di costo/ricavo ammissibili sono solo quelle di natura ricorrente.

Tra i costi da bilancio non possono essere considerate componenti quali eventuali recuperi gestionali portati nel bilancio 2017 come sopravvenienze o in altro modo ed è lasciata a interpretazione la componente CO_{ALB} definita all'art. 15.6.

Inoltre, soprattutto nel caso di Comune a tariffa, si riscontra che i conguagli di natura gestionale (scostamento tra costi preventivati e costi a consuntivo) e recuperi tariffari vengono svolti nell'anno a+1, quindi nel corso del 2019 sono stati già effettuati conguagli relativi all'anno 2018, ma tale operazione non trova riscontro né nel PEF 2019, né come poste di natura ricorrente nel bilancio 2019: in questo caso anche nella redazione del PEF 2021 ai sensi del MTR si avrebbero difficoltà nell'identificazione corretta dei costi/ricavi da considerare.

In questo caso non è stata data indicazione su come operare e se fare un eventuale conguaglio sul conguaglio per evitare un double counting.

Inoltre, le componenti a conguaglio sono moltiplicate per il coefficiente di gradualità che non permette un recupero completo: si potrebbe valutare l'inserimento nel MTR di un meccanismo che permetta maggiore flessibilità di scelta all'ETC per il riconoscimento e gestione dei conguagli.

Ulteriore differimento al 30 aprile 2020 della chiusura delle raccolte dati "Qualità del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti" e

"Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani"

In considerazione del perdurante stato emergenziale da COVID-19, nonché delle stringenti misure adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus, si comunica che la chiusura delle raccolte dati "Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani" e "Qualità del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti", avviate, rispettivamente, con le determinazioni 10 ottobre 2019, 3/DRIF/2019, e 18 dicembre 2019, 4/DRIF/2019, è ulteriormente differita al 30 aprile 2020.

<https://www.arera.it/it/comunicati/20/200326r.htm>

Di seguito i link agli atti del Governo e di ARERA in materia di rifiuti:

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18: artt 107 e 113

Delibera 12 marzo 2020 59/2020/R/com - Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19

Delibera 17 marzo 2020 71/2020/A - Protocollo d'intesa tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Delibera 17 marzo 2020 74/2020/S/com - Disposizioni urgenti in materia di termini dei procedimenti sanzionatori innanzi all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Delibera 17 marzo 2020 75/2020/R/com - Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò

Comunicato 24 marzo 2020 - Emergenza Covid-19. Misure sulle "tariffe della TARI e della TARI corrispettivo"

Delibera 26 marzo 2020 102/2020/R/rif - Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19

RIFIUTI	applicazione le disposizioni in ordine agli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani	dal 1° aprile 2020 al 1° luglio 2020
	trasmissione da parte dei gestori delle attività di raccolta/trasporto e delle attività di spazzamento/lavaggio delle strade al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti le informazioni rilevanti di cui ai commi 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 8.2 del TITR.	dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020

Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”)

Art. 107

Comma 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.

Legge 19 dicembre 2019, n. 157 - DL Fiscale 2020

b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati".

Comma 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Legge 27 dicembre 2013, n.147

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 113

Comma 1.

Il comma 1 prevede la proroga al 30 giugno delle seguenti scadenze connesse alla gestione dei rifiuti:

- a) presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale);
- b) comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
- c) comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate, finora prevista al 30 aprile;
- d) versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, previsto finora al 30 aprile.

Misure sulle “tariffe della TARI e della TARI corrispettivo” alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”)

L'Autorità si è pronunciata sul rinvio al 30 giugno per la Tari e le deroghe concesse ai Comuni dal DL Cura Italia. In arrivo provvedimenti per affrontare criticità del settore mantenendo “un quadro di regole certo e affidabile”. “Talune forme di discrezionalità

asseritamente ottenute da alcune amministrazioni, non devono e non possono mettere il settore in una situazione ulteriormente confusa". Il testo completo del comunicato:

"Arera comunica che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020).

Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

L'Autorità ritiene che, nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, la ricerca di soluzioni debba comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate, evitando di generarne ulteriori. Da questo punto di vista, se può apparire chiara la ratio della deroga rispetto al principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilito dal comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, peraltro già prevista dalla regolazione vigente, appare molto meno evidente la necessità di derogare alle regole di trasparenza e di correttezza dei calcoli stabilite dal MTR - approvato con deliberazione 443/2019/R/rif - che, in quanto tali, hanno proprio il compito di identificare la soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura. Solo a valle di una corretta applicazione delle regole di calcolo tariffario è possibile valutare una deroga alla copertura dei costi. La duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione, svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, può rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere. L'Autorità intende vigilare affinché simili comportamenti non si traducano in ulteriori criticità per una platea di enti locali, gestori e fruitori del servizio già profondamente provata dall'emergenza.

Allo stesso tempo, l'emergenza epidemiologica si sta riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti. L'attenta individuazione

di queste criticità emergenti - in cui si possono ricomprendere quelle relative alla raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento - deve, ad avviso dell'Autorità, essere considerata nell'ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio. L'Autorità ritiene necessario, per i profili di competenza, procedere in tempi ravvicinati alla elaborazione di provvedimenti che, nell'ambito della menzionata visione complessiva, permettano al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell'utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale. Talune forme di discrezionalità asseritamente ottenute da alcune amministrazioni, non devono e non possono mettere il settore in una situazione ulteriormente confusa.

L'Autorità, pertanto, in ossequio al mandato istituzionale ricevuto, intende adottare, nel breve, tutte le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile, in grado di tutelare tutti i soggetti interessati."

<https://www.arera.it/it/comunicati/20/200324.htm>

Coronavirus: allo stremo la raccolta di rifiuti ospedalieri

In seguito alla diffusione del Covid-19 le associazioni Fise, Assoambiente e Fise Unicircular lanciano un appello determinato dal fatto che in questa fase critica la capacità di resistenza del personale e delle strutture addetti al servizio di gestione rifiuti di origine domestica, commerciale e sanitaria sono messe a dura prova. La situazione di maggiore emergenza si è verificata nelle aziende deputate alla gestione di rifiuti ospedalieri che hanno triplicato le attività di raccolta e gestione rifiuti nelle strutture sanitarie con un aumento di personale e mezzi. Con questo appello le suddette associazioni chiedono il supporto delle istituzioni in un momento di emergenza, in particolare di attivarsi per una moratoria riguardo le prossime scadenze degli adempimenti ambientali (dichiarazione Mud, Prtr, termine pagamento dei diritti dell'albo gestori Ambientali), amministrativi (annotazioni sui registri aziendali delle movimentazioni dei rifiuti). Chiedono inoltre di poter agire per sopperire alle carenze di personale causate dal periodo di emergenza e di chiarire che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e quindi non inclusa nelle limitazioni generali alle attività

economiche emanate dalle autorità competenti.

https://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2020/03/12/coronavirus-boom-rifiuti-ospedalieri-raccolta-allo-stremo_zDgixxXHLs2MfAyfj56lYM.html?refresh_ce

Emergenza Covid-19: documento SNPA su pulizia ambienti esterni e uso disinfettanti

Il Consiglio SNPA riunito il 18 marzo in videoconferenza ha approvato un documento con indicazioni tecniche relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza Covid-19 e sue evoluzioni.

<https://www.snpambiente.it/2020/03/18/emergenza-covid-19-documento-snpa-su-pulizia-ambienti-esterni-e-uso-disinfettanti/>

Guida dell'Istituto Superiore di Sanità: come eliminare i rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria.

ISS, ha reso disponibile una guida pratica per eliminare i rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria che richiede nuove regole soprattutto per chi è in isolamento domiciliare poiché risultato positivo al coronavirus. In quarantena obbligatoria, per esempio, i rifiuti non devono essere differenziati, vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti e gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti. Se invece non si è positivi la raccolta differenziata può continuare come sempre, usando però l'accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata.

<https://www.iss.it>

Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici

Se sei **POSITIVO** o in quarantena obbligatoria...

- Non differenziare più i rifiuti di casa tua.
- Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.
- Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.
- Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.
- Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.
- Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l'altro). Subito dopo lavati le mani.
- Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata.
- Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

Se **NON** sei positivo al tampone e **NON** sei in quarantena...

- Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.
- Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.
- Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.
- Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore che usi abitualmente.
- Chiudi bene il sacchetto.
- Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

18 marzo 2020: Giornata Mondiale del Riciclo

La Giornata Mondiale del Riciclo suggerisce anche quest'anno una nota di ottimismo, confermato dalle dichiarazioni di Giorgio Quagliolo, **presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi**, che persegue in Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio: "Secondo le prime stime CONAI, nel 2019 l'Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio, quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la richiesta dell'Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell'economia

circolare nel nostro Paese".

<http://www.conai.org/notizie/giornata-mondiale-del-riciclo-18-marzo-2020/>

Esenzione formulario di trasporto: Sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 4961 del 25 febbraio 2020, ha specificato che l'esonero dall'obbligo del formulario per il trasporto dei rifiuti urbani al di fuori del territorio comunale vale solo se il conferimento agli impianti avviene *“senza soluzione di continuità”*.

Più nello specifico la Sentenza in oggetto chiarisce che nel caso di conferimento di rifiuti urbani ad impianti di recupero e/o smaltimento collocati in un comune diverso da quello in cui viene effettuata la raccolta, è necessario, ai fini dell'esonero dall'obbligo del formulario, che il trasporto sia effettuato con lo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta e che gli impianti di destinazione siano indicati nell'atto di affidamento del servizio.

Con tale Sentenza la Corte di Cassazione ribadisce quanto già stabilito al punto 1, lett. n) dalla Circolare del 4 agosto 1998, sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto.

http://www.assoambiente.org/index.php/assoambiente/entry_p/News/news/21507



...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese fulcro, elemento centrale) rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento dati di una rete di comunicazione dati organizzata. Per noi L'hub è il fulcro e l'unione di competenze ed esperienze, il punto di incontro di professionisti con diverse specializzazioni e altissima professionalità in grado di creare sinergia e rete. Apriamo quindi questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o semplicemente mandarci una notizia da condividere.



Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.

Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl
Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20
40138 Bologna
T +39 051.240084 – F +39 051.240085
www.luel.it – info@luel.it



Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi idrici, sia con riferimento ad aspetti tariffari e gestionali sia nell'ambito delle dinamiche regolatorie.

www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it



La gestione del servizio idrico è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006). Di norma viene previsto un solo gestore per ambito territoriale ottimale. L'art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale però prevede due eccezioni:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
 - sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni

paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Quindi, la gestione del servizio idrico da parte del Comune è ancora possibile...però è indispensabile prima di tutto essere legittimati dal regolatore locale (EGATO) ed inoltre adempiere alle tante disposizioni stabilite dall'AEEGSI e dal legislatore nazionale e regionale.

Per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua.

Obiettivi dell'Osservatorio Gocce d'acqua:

- Assistenza per il riconoscimento della gestione comunale da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA;

- Assistenza all'applicazione delle disposizioni dell'ARERA, CSEA, EGATO, ecc.;

Osservatorio Gocce d'Acqua (presso LUEL Srl)

Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20

40138 Bologna

T +39 051.240084 –F +39 051.240085

www.goccedacqua.it – info@luel.it

In applicazione delle ultime disposizioni sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, si informa che l'utilizzo dei suoi dati è riservato esclusivamente all'invio della nostra newsletter. Per rimanere in contatto con noi non è necessaria alcuna azione ulteriore, se non desidera ricevere più la Newsletter clicchi qui: [unsubscribe from this list](#)



newsletter 

Copyright © 2020 LUEL srl, All rights reserved.

Ricevi questa email perchè ti sei registrato alla nostra mailing list

Our mailing address is:

LUEL srl
Via Barontini, 20
Bologna, Bo 40138
Italy

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)





Ottimizza il tuo tempo!

La formazione a distanza ti consente di tenerti aggiornato gestendo il tempo sulla base delle tue esigenze in quanto i moduli pubblicati possono essere seguiti quando si vuole.

I corsi sono progettati e realizzati da un team di docenti selezionati con comprovata esperienza formativa e lavorativa nei settori di riferimento e sono modulari consentendo di tracciare un percorso su misura tarato sulle esigenze del singolo utente.

Ogni singolo corso sarà accessibile per tre mesi a partire dal primo accesso e quindi rivedibile tutte le volte che necessiti ed i materiali formativi sono scaricabili in formato pdf per approfondire il tuo percorso formativo anche quando sei off line.

La nostra piattaforma dedicata

I corsi sono forniti in modalità on line utilizzando una piattaforma specializzata nella formazione a distanza.

Avrai a tua disposizione:

- Accesso personalizzato alla piattaforma di erogazione
- Assistenza tecnica all'utente
- Materiali didattici dedicati
- Rilascio attestato di partecipazione direttamente on line

Effettuato l'acquisto del modulo riceverai alla mail indicata le credenziali di accesso alla piattaforma informatica e potrai iniziare a fruire dei corsi prescelti.

Destinatari

I percorsi formativi proposti ed erogati a distanza si rivolgono al settore idrico e rifiuti e pertanto ai gestori, ai dirigenti, ai quadri e dipendenti delle aziende, a professionisti e specialisti della materia.

Cosa offriamo

Per l'anno 2020 si propongono i seguenti moduli didattici riguardanti la regolazione dei servizi idrico e rifiuti. Puoi scegliere di seguire uno o più corsi di seguito indicati o richiederci percorsi personalizzati di approfondimento scrivendo a info@luel.it

A) IDRICO corso base (7 ore):

- 1) Il Servizio Idrico Integrato, inquadramento giuridico e gli attori del settore idrico integrato *(durata 60 minuti)*
- 2) La gestione contrattuale dell'utente: RQSII *(durata 60 minuti)*
- 3) Fornitura minima garantita e il Bonus idrico (TIBSI) *(60 minuti)*
- 4) La morosità (REMSI) *(durata 60 minuti)*
- 5) La regolazione della qualità tecnica nel servizio idrico: RQTI *(durata 60 minuti)*
- 6) TICSII: Testo Integrato dei Corrispettivi del Servizio Idrico *(durata 60 minuti)*
- 7) Le procedure ADR nel servizio idrico integrato La conciliazione volontaria e quella obbligatoria nel SII *(durata 60 minuti)*

B) IDRICO corso avanzato (7 ore) :

- 1) Il nuovo Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 (MTI3) *(durata 90 minuti)*
- 2) Il codice della privacy ed applicazione al settore idrico (evoluzione normativa) *(durata 60 minuti)*
- 3) L'applicazione nel SII della legge di bilancio 2018 (205/2017) e successive modifiche sulla prescrizione breve *(durata 60 minuti)*
- 4) Penalizzazione automatica legge di bilancio 2020 (160/2019) *(durata 60 minuti)*
- 5) Gli adempimenti CSEA: oneri di perequazione e bonus *(durata 60 minuti)*
- 6) La regolazione della c.d. "misura" e gli adempimenti relativi ai misuratori *(durata 60 minuti)*
- 7) TIUC: l'unbundling nel settore idrico *(durata 60 minuti)*

C) RIFIUTI (corso da 6 ore)

- 1) Inquadramento normativo *(durata 60 minuti)*
- 2) L'applicazione del MTR Delibera 443/2019 *(durata 90 minuti)*
- 3) L'applicazione della Delibera 444/2019 *(durata 60 minuti)*
- 4) Piano Economico Finanziario e articolazione tariffaria *(durata 90 minuti)*
- 5) La tracciabilità della filiera *(durata 60 minuti)*

Info, costi e modalità di acquisto

Laboratorio Utilities & Enti Locali srl

T. 051-240084 F. 051-240085

www.luel.it - info@luel.it

Tempistiche per gli adempimenti Arera nel settore idrico: 1° semestre 2020

	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	settembre/ ottobre
RQTI: Raccolta dati qualità tecnica			apertura raccolta dati Gestore (file raccolta dati RQTI_2020)		17 giugno: chiusura raccolta dati Gestore	30/09-31/10: attribuzione premialità e penalità previste dal meccanismo di incentivazione della RQTI
RQSII: Raccolta dati qualità contrattuale	18 febbraio: apertura raccolta dati Gestore RQSII			15 maggio: chiusura raccolta dati Gestore RQSII	Entro 26 giugno: validazione dati EGA	
MTI-3: Raccolta dati tariffe 2020-2023	1° metà febbraio: pubblicazione modulistica precompilati dati tariffari e tecnici		pubblicazione preview tool di calcolo (RDT_2020)		Entro 30 giugno: EGA invia predisposizioni tariffarie 2020-2023	


L'evoluzione della regolazione del settore idrico

Gli impatti della legislazione dell'UE e lo sviluppo delle utility secondo una *"visione di contingenza"* della regolazione

Andrea Guerrini
Presidente WAREG
Componente del
Collegio ARERA

Roma, 18 marzo 2020

I PROSSIMI DRIVER DI CAMBIAMENTO NELLA REGOLAZIONE IDRICA




Gli impatti delle leggi dell'UE sulla regolazione del settore idrico

Acqua potabile e riutilizzo delle acque reflue: la nuova Direttiva, i piani di sicurezza idrica e la valutazione dei rischi



IL QUADRO LEGISLATIVO UE IN MATERIA DI ACQUA



(1) TRASPARENZA VERSO I CLIENTI

L'INTRODUZIONE DI NORME DI DISCLOSURE

La proposta di DWD presentata dalla Commissione europea il febbraio 2018

Art. 14 Informazioni al pubblico

2 **tutte le persone fornite** ricevono regolarmente e almeno una volta l'anno, **nella forma più appropriata (per esempio in fattura o tramite applicazioni intelligenti)**

(a) informazioni sulla **struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo** ... che presentino almeno i costi relativi ai seguenti elementi:

- (i)... ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5;
- (ii) trattamento e distribuzione di acqua destinata al consumo umano;
- (iii) raccolta e trattamento delle acque reflue;
- (iv) misure adottate ai sensi dell'articolo 13

b) **il prezzo dell'acqua** destinata al consumo umano al litro e metro cubo;


- (c) **il volume consumato** dalla famiglia, **almeno per anno o per periodo di fatturazione** ,con trend annuo dei consumi;
- d) **comparazioni del consumo annuo di acqua** della famiglia con il consumo medio di una famiglia della stessa categoria ...

INFORMAZIONI CHIAVE

Concentrarsi su **costi, prezzo, consumo e perdite d'acqua**

PUNTI SALIENTI

I regolatori devono garantire il corretto equilibrio tra trasparenza e omogeneità delle informazioni divulgate da tutte le utility idriche.



(2) VERSO LA MISURAZIONE PER TUTTE LE FAMIGLIE

IL RINNOVO DEGLI IMPIANTI DOMESTICI

La proposta di DWD Art. 14 «Informazioni al pubblico»

2 ... **tutte le persone fornite** ricevono regolarmente e almeno una volta l'anno e **nella forma più appropriata (per esempio in fattura o tramite applicazioni intelligenti)**

(c) **il volume consumato** dalla famiglia, **almeno per anno o per periodo di fatturazione**, con trend annuo dei consumi;

d) **comparazione del consumo annuo di acqua** della famiglia con il consumo medio di una famiglia della stessa categoria ...



- Acqua pagata in m³ e non in m².
- Diffusa installazione dei contatori
- Stipula di un contratto con ogni singola famiglia nei condomini
- Chiusura selettiva del contatore in caso di ritardo nel pagamento


La proposta di DWD Art. 10

«valutazione dei rischi della distribuzione nazionale»

Gli Stati membri assicurano l'esecuzione di una valutazione dei rischi della distribuzione nazionale ...

adottare misure adeguate per eliminare o ridurre il rischio di non conformità con i valori parametrici ...

... in collaborazione con i fornitori idrici



(3) APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE PUÒ INFLUIRE SULLA REGOLAZIONE IDRICA

I 4 approcci alla regolazione idrica



Principali vantaggi della «regolazione del rischio»

- 1) INDICATORI GUIDA DELLE MISURE DELL'OUTPUT ($r=pr \cdot \text{danno}$)
- 2) INDIVIDUAZIONE DI AREE CRITICHE
- 3) VANTAGGI QUANDO I COSTI PER IL MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'OUTPUT SONO ALTI

LA REGOLAZIONE DELLA RESILIENZA DELLA RETE ELETTRICA

- Regolazione basata su incentivi per promuovere la resilienza della rete elettrica in Italia.
- I DSO devono pubblicare piani di investimento orientati alla mitigazione del rischio

$$RI \text{ (indice di rischio)} = \frac{N. \text{ clienti a rischio (dati i limiti tecnici di progetto)}}{\text{Tempo di ritorno dell'evento critico (basato sull'analisi di probabilità)}}$$

- Gli incentivi vengono erogati quando i benefici superano i costi previsti, entro il 20% delle differenze tra costi e benefici
- Vantaggi = riduzione del rischio

$$\{RI_{pre} - RI_{post}\} \times H \times V_{ente}$$

- Le sanzioni vengono applicate in caso di ritardo nell'implementazione dei piani.

(3) APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

UN'APPLICAZIONE PER IL SETTORE IDRICO

BASSA PROBABILITÀ ALTA



In condizioni di «rischio medio», il regolatore può fissare un obiettivo in termini di rischio, perché i «costi» del mancato raggiungimento dell'obiettivo possono essere troppo alti per il sistema.

- Continuità della prestazione del servizio ;
- Standard per la qualità dell'acqua stabiliti dalla legge

Le misure dei rischi del piano di sicurezza idrica possono costituire un nuovo obiettivo fissato dai regolatori per migliorare la qualità dell'acqua, insieme con le più « classiche » misure dell'output.

$$Max \frac{1}{\text{prob interruzione} \times \text{nr. clienti affetti da non qualità}}$$

La misurazione del principio « prevenire è meglio che curare »

Analisi dei big data

allerta precoce

(4) RIUTILIZZO E SERVIZIO IDRICO

POTENZIALI INTERVENTI PER INCREMENTARE LE BUONE PRASSI DI RIUTILIZZO

STATO ATTUALE: DEREGOLAMENTAZIONE


Attualmente il riutilizzo idrico è finanziato principalmente con fondi pubblici e sovvenzioni incrociate

ALCUNI CASI DI STUDIO NELL'UE (FONTE: DEMOWARE)

Case study	Final user	Volume – m ³ /year	O&M costs	Investment costs	Price
Braunschweig	Agriculture	11 million	0.50 EUR/m ³		81 EUR/ha/year (4% of costs – the rest is recovered by WWT customers)
Sabadell	Industry, non-potable urban users	120 000	0.25 EUR/m ³	N/A	0.6917 EUR/m ³ (industry) 0.2767 EUR/m ³ (municipality)
Capitanata	Agriculture	1000 m ³ /year	16.1 EUR/m ³	3.8 EUR/m ³	Not sold
Tarragona	Industry	3.4 – 4 Million m ³ /year	0.64 EUR/m ³ (all costs included)		Not available

STATO AUSPICATO

La legge europea dovrebbe inoltre applicare il principio del recupero dei costi per il riutilizzo delle acque reflue, in linea con l'art. 9 della WFD (per un uso efficiente delle risorse)




Gli orientamenti strategici delle water utility

**Economia circolare, innovazione, coinvolgimento degli
stakeholder**



(1) VERSO UTILITY CIRCOLARI E MULTISETTORIALI



Recupero tramite tariffe del costo delle infrastrutture non direttamente legate al settore idrico

Aumento progressivo della tariffa dell'acqua

Migliorare il coinvolgimento degli stakeholder per una maggiore accettazione delle tariffe


Approccio di gestione patrimoniale per stabilire le priorità tra gli investimenti relativi al settore idrico e all'economia circolare

Dal «dual till» per la promozione dell'economia circolare a:

- un sistema ibrido per coprire il costo dell'infrastruttura con ricavi
- norme di separazione tra attività regolamentate e non regolamentate per evitare sovvenzioni incrociate.

(2) UTILITY BASATE SULL'INNOVAZIONE

RIPENSARE CHE COSA SIGNIFICA ESSERE UNA UTILITY



ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI DALL'UE

- TREASURE: Trattamento e riutilizzo del deflusso delle acque piovane urbane mediante tecnologie innovative per la rimozione degli inquinanti
- IFE ENRICH: Miglioramento del recupero di azoto e fosforo dalle acque reflue e integrazione nella catena del valore
- SMART PLANT - Il progetto dimostrerà la fattibilità della gestione circolare delle acque reflue urbane e la sostenibilità ambientale dei sistemi
- ENERWATER - Il progetto è volto a sviluppare, convalidare e diffondere una metodologia standard innovativa per la valutazione, etichettatura e miglioramento continui delle prestazioni energetiche complessive degli impianti di trattamento delle acque reflue


Rinnovo di competenze e capacità



Dagli idraulici ai piloti di droni

(2) UTILITY BASATE SULL'INNOVAZIONE

QUALE SARÀ IL RUOLO DEI REGOLATORI IN UN SETTORE BASATO SULL'INNOVAZIONE?



IMPATTO INDIRETTO DELLA REGOLAZIONE DELL'OUTPUT

La regolazione tecnica della qualità in Italia

KPI M1 + M4 → fibra ottica/controllo con drone

KPI M5 → trattamento termico
 fanghi/ozonizzazione/biodigestore

REGOLAZIONE TRAMITE ESPERIMENTI

- ❑ Progetti pilota selezionati con **deroga alle norme** per un rapido conseguimento degli obiettivi di output (p.e. *Regola delle deroghe e delle sanzioni per il raggiungimento degli obiettivi sulle perdite idriche*)
- ❑ Progetti pilota selezionati **finanziati direttamente con i fondi dell'Autorità** (p.e. *documento di consultazione OFWAT del luglio 2019*)
- ❑ **Norme pilota**, per un processo di innovazione a livello di sistema, da monitorare costantemente e infine valutare ai fini dell'inclusione in un set normativo più stabile (p.e. *introdurre il recupero di materiali ed energia come standard di qualità*)

(3) COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER DALLA VOLONTÀ DI PAGARE ALLA CO-DECISIONE SUGLI INVESTIMENTI IDRICI

Le prossime sfide del settore


- Aumento delle tariffe idriche
- Bassa accettazione di nuove infrastrutture (**NIMBY**)
- Proteggere i più poveri (**affordability**)
- **Bilanciamento degli investimenti** con obiettivi diversi e tra diverse aree geografiche
- **Asimmetrie informative**



Strumenti normativi

- **Analisi WTP/WTA** a supporto dell'approvazione e accettazione delle tariffe
- Ammettere una **nuova voce di costo** per migliorare l'accettazione delle infrastrutture (p.e. costo per l'insonorizzazione e il riduzione impatti delle infrastrutture)
- Miglioramento della qualità e della quantità di **misure di accessibilità economica**
- **Aprire** la sessione di decisione sul piano di investimenti **agli stakeholder**
- **Migliore informazione** degli stakeholder sulle prestazioni delle imprese (art. 14 DWD)

I TREND REGOLATORI AL 2030



Primi elementi di riflessione sull'applicazione del MTR

(a cura di Saverio De Donato - Luel srl)

Sulla base delle prime applicazioni del MTR sull'intero territorio nazionale, abbiamo raccolto alcune riflessioni, proponendo quindi alcuni temi meritevoli di approfondimento.

1. Identificazione soggetti coinvolti

Nel MTR all'art. 1 sono definiti:

- **Ente territorialmente competente** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti** è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;

Le definizioni risultano interpretabili.

1.1. Ente Territorialmente Competente

Nel caso in cui gli EGATO siano istituiti e abbiano effettuato affidamenti, non vi sono dubbi che siano l'ETC.

Nel caso invece gli enti non abbiano effettuato nessun tipo di affidamento, né scelta di affidamento, anche se nella normativa locale investiti di tale potere, sarebbe necessario definire meglio il concetto di operatività.

L'ente può essere operativo per il monitoraggio della gestione rifiuti, per la pianificazione o per altri ambiti di carattere amministrativo (ad esempio per erogare finanziamenti a Comuni o gestori).

Riscontriamo sul territorio che la scelta di ETC da parte degli EGATO è stata effettuata in base alle possibilità di affrontare gli oneri operativi di applicazione del MTR.

Se gli EGATO non sono istituiti e/o non operativi la competenza di ETC ricade di fatto sui Comuni.

Un altro aspetto relativo all'ETC è la qualità di terzietà per la validazione del PEF.

Se l'ETC non è terzo la validazione è svolta da un altro soggetto che si farà carico della validazione.

1.2. Gestore

Dovrebbe essere chiarito chi è il soggetto da identificare come Gestore, in quanto si possono presentare diverse casistiche. A titolo esemplificativo ne riportiamo alcune:

1. Soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti che svolge tutte le attività del ciclo integrato - il gestore è l'affidatario del ciclo integrato
2. Affidatario identificato con procedura ad evidenza pubblica da parte di EGATO - il gestore è l'affidatario del servizio
3. Affidatario in house da parte di EGATO - il gestore è l'affidatario
4. Affidatario in house da parte del/di Comune/i - il gestore è l'affidatario
5. Affidamento da parte di uno o più comuni dell'intera gestione dei rifiuti (raccolta e impianti) - il gestore è l'affidatario

6. Affidamento da parte di uno o più comuni dell'intera fase di raccolta e trasporto - il gestore è l'affidatario
7. Affidamento da parte di uno o più comuni dei servizi di raccolta ad uno o più soggetti - in questo caso i gestori sono tutti gli aggiudicatari delle procedure di gara
8. Affidamento di uno o più comuni di segmenti di servizio e altre attività svolte dal Comune in gestione diretta - i gestori sono Comune + affidatari
9. Affidamento da parte di un singolo comune per una durata dell'affidamento ridotta - in questo caso si potrebbe considerare il Comune come gestore in quanto la durata dell'affidamento rappresenta una volontà da parte del Comune di non demandare ad un soggetto terzo l'attività di gestione
10. Gestione diretta da parte dei comuni - il gestore è il Comune

Il problema lo genera l'interpretazione della potestà degli enti sulla gestione e del ruolo degli operatori.

Se la volontà dell'autorità è quella di identificare i costi/ricavi del servizio effettivamente sostenuti da chi effettua il servizio, il gestore è sempre l'operatore che svolge le attività, fatto salvo il caso in cui l'operatore svolga una minima parte del servizio o sia un puro prestatore d'opera.

In altre parole, il soggetto che è stato identificato in qualche modo come soggetto deputato a svolgere le attività di gestione rifiuti è il gestore, ad esclusione dei prestatori d'opera (vedi delibera 57/2020), sempre che per prestatori d'opera si intendano soggetti incaricati dall'affidatario a svolgere delle attività (semplificando il concetto possiamo riferirci ai c.d. subappalti).

Una strada percorribile per definire il ruolo di gestore potrebbe essere l'introduzione tra i soggetti coinvolti una figura equivalente a quella del gestore grossista prevista nel servizio idrico.

2. PEF 2019 e 2018 ex DPR 158/99 e limite alle entrate tariffarie

L'applicazione del MTR ruota intorno ai dati derivanti dai bilanci consuntivo 2017 e 2018 ed i PEF 2018 e 2019 elaborati con il DPR 158/99.

Oltre ad utilizzare una diversa metodologia di classificazione dei costi, i PEF 2018 e 2019 contengono elementi soggettivi per rendere sostenibile la gestione dei rifiuti.

Ad esempio conguagli gestionali, recuperi tariffari da utenze, riduzioni alle utenze, accomodamento di alcune voci di costo per riallineare il PEF ai valori degli anni precedenti.

In particolare, per i Comuni a TARI tributo uno degli elementi flessibili è sempre stato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e le poste relative ai crediti inesigibili.

Spesso gli enti per non amplificare i costi non applicavano l'accantonamento al FCDE, né le quote di crediti inesigibili. Alcuni invece portano a scadenza i crediti senza neppure renderli inesigibili.

Altro elemento sostanzialmente differente nei PEF ex DPR 158/99 è riferito ai proventi derivanti dalla vendita dei materiali (CONAI e mercato): i casi limite sono la completa o nulla detrazione dei ricavi.

Inoltre, i ricavi da vendita dei materiali non hanno una modalità di "gestione" uniforme: completa gestione da parte dei Comuni o dei gestori della raccolta, accordi tra Enti e impianti per abbattere i costi di trattamento.

Si ritiene che a causa della presenza di questi elementi nei PEF 2018 e 2019 sia stato considerato un limite alla crescita delle entrate tariffarie troppo esiguo.

Il limite alle entrate tariffarie definito per il PEF 2020, nel caso in cui il sistema sia a regime e non siano previste attività aggiuntive finalizzate alla qualità del servizio o all'estensione del perimetro gestionale, risulta pari a 1,016, ossia il valore del PEF 2020 può essere al massimo quello del PEF 2019 incrementato del 1,6%.

In particolare, se il PEF ex DPR 158/99 è stato redatto secondo i migliori criteri, a parità di servizio e perimetro rispetto all'anno precedente, il totale dei costi è ottenuto, a meno dei costi d'uso del capitale, dai costi dell'anno precedente adeguati con l'inflazione e coefficiente di recupero di produttività:

$$\sum T_n = (CG + CC)_{n-1} * (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

3. Componenti a conguaglio

Il conguaglio del MTR rappresenta lo scostamento tra i costi di bilancio 2017, aggiornati al 2018, e il PEF 2018, ossia le entrate tariffarie.

Come indicato in precedenza nel PEF ex DPR 158/99 sono presenti elementi particolari che male si sposano con un confronto con i costi desunti dal bilancio: si ricorda che le voci di costo/ricavo ammissibili sono solo quelle di natura ricorrente.

Tra i costi da bilancio non possono essere considerate componenti quali eventuali recuperi gestionali portati nel bilancio 2017 come sopravvenienze o in altro modo ed è lasciata a interpretazione la componente $CO_{AL,a-2}$ definita all'art. 15.6.

Inoltre, soprattutto nel caso di Comune a tariffa, si riscontra che i conguagli di natura gestionale (scostamento tra costi preventivati e costi a consuntivo) e recuperi tariffari vengono svolti nell'anno $a+1$, quindi nel corso del 2019 sono stati già effettuati conguagli relativi all'anno 2018, ma tale operazione non trova riscontro né nel PEF 2019, né come poste di natura ricorrente nel bilancio 2019: in questo caso anche nella redazione del PEF 2021 ai sensi del MTR si avrebbero difficoltà nell'identificazione corretta dei costi/ricavi da considerare.

In questo caso non è stata data indicazione su come operare e se fare un eventuale conguaglio sul conguaglio per evitare un double counting.

Inoltre, le componenti a conguaglio sono moltiplicate per il coefficiente di gradualità che non permette un recupero completo: si potrebbe valutare l'inserimento nel MTR di un meccanismo che permetta maggiore flessibilità di scelta all'ETC per il riconoscimento e gestione dei conguagli.

4. Ammortamenti e remunerazione del capitale

Ai fini del calcolo delle immobilizzazioni per la definizione degli ammortamenti e remunerazione del capitale, come indicato all'art. 11.12 sono ammessi a riconoscimento tariffario anche i cespiti di proprietari diversi dal gestore purchè venga corrisposto un canone: art. 11.12 "con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari."

Secondo l'art. 11.12 viene quindi riconosciuto in tariffa il valore minimo tra il canone corrisposto al proprietario e il valore derivante dalla "simulazione" dell'ammortamento del bene specifico.

In alcuni casi non è possibile definire un ammortamento del bene in uso in quanto il costo storico del bene può non essere identificabile: si pensi soprattutto a beni immobili quali terreni, capannoni, edifici.

Nel caso in cui non sia possibile applicare l'art.11.12 si potrebbe considerare nelle componenti specifiche di costo operativo o costi comuni.

Nel caso in cui sia possibile applicare l'art.11.12 in caso ad esempio di leasing e noleggio a lungo termine dei mezzi viene riconosciuto un valore sempre inferiore al canone: inoltre dai canoni devono essere escluse componenti di costo che non sono ammissibili come costi riconosciuti.

Nei casi in cui quindi si sia fatto ricorso a leasing/noleggio il gestore viene penalizzato.

Tale casistica si riscontra soprattutto per i gestori privati e che hanno affidamenti in varie aree del territorio nazionale, in qualche caso di breve periodo.

Per questa tipologia di gestori l'acquisto di mezzi risulta anti economico in quanto dovrebbero dotarsi di un numero elevato di mezzi, amplificato ancora di più dall'esigenza di avere riserve per sopperire alle manutenzioni e ai periodi di picco.

Inoltre, se gli affidamenti sono di breve periodo, i gestori si ritroverebbero con un parco mezzi che non sempre possono riutilizzare in nuovi affidamenti in quanto spesso viene richiesto nei capitolati di gara la fornitura di mezzi nuovi.

L'art. 11.12 indirizza verso l'acquisto di mezzi e attrezzature da parte dei gestori. Se questa fosse la volontà, si dovrebbe imporre, dove non previsto, la cessione al gestore subentrante a fine affidamento di beni che hanno ancora un valore (due diligence).

In questo primo periodo regolatorio, rivolto in particolar modo ai gestori che effettuano i servizi di raccolta, attività questa che richiede molto personale, mezzi e attrezzature, in un momento storico in cui si rileva la volontà dei Comuni di adottare modalità di raccolta domiciliare che amplifica il peso del costo del personale e riduce il peso degli investimenti rispetto al costo del servizio, si dovrebbe attenuare l'effetto penalizzante portato dall'art. 11.12.

Si evidenzia inoltre che spesso, soprattutto in affidamenti di breve durata dove viene richiesto l'acquisto di beni per l'espletamento del servizio, i gestori applicavano una vita utile a mezzi e attrezzature pari alla durata dell'affidamento: a scadenza dell'affidamento i beni restano al gestore ma sono beni che ormai hanno effettivamente esaurito la vita utile operativa.

5. Differenza di costi operativi tra l'anno a e a-2

Si riscontra frequentemente, in particolare per i costi di trattamento presso gli impianti di recupero/smaltimento, una differenza significativa dei costi sostenuti dal gestore nell'anno a-2 e quelli riscontrabili per l'anno a.

Si dovrebbe concedere la possibilità di adeguare le componenti di costo per cui è dimostrabile con certezza un aumento significativo in modo da tutelare l'equilibrio economico finanziario del gestore.

Nei contratti stipulati tra gestori e amministrazioni, spesso non è previsto un adeguamento dei costi di trattamento né di altre componenti che risultano variabili nel breve periodo.

6. Costi riconosciuti e contratti in essere

Nei casi in cui il PEF calcolato ai sensi del MTR risulta maggiore dei contratti in essere, le amministrazioni, in virtù dei contratti stipulati, limitano le entrate tariffarie diversamente da quanto disposto all'art. 4 del MTR, ossia con i canoni/corrispettivi dei contratti.

Al contrario, se dal calcolo con MTR deriva un costo inferiore a quello contrattuale, la scelta è quella di applicare il limite tariffario del MTR.

Tale dinamica è molto rischiosa e dovrebbe esserci una posizione chiara dell'autorità a riguardo.

Si pensi ad un gestore che su un affidamento spunta un canone contrattuale maggiore rispetto ai costi sostenuti e su un altro invece inferiore.

Per il gestore tale dinamica potrebbe ancora essere sostenibile ma se si verificasse che in ogni affidamento viene sempre riconosciuto il corrispettivo minore (MTR o contratto), il gestore in breve tempo non avrebbe più capacità economico finanziaria.

In ogni caso, se valessero sempre i contratti stipulati, anche nel caso in cui ci sia "modulazione" dei corrispettivi, la regolazione non vedrebbe una piena applicazione.

7. Piccoli Comuni

Nei piccoli Comuni si possono verificare diverse criticità legate sia alla forma di gestione sia alle difficoltà tecniche e operative di applicazione del MTR.

Relativamente alla forma di gestione, nei piccoli comuni è frequente trovare una gestione diretta oppure una gestione in affidamento: quindi singolo comune che gestisce o singolo comune che affida a piccole aziende private; escludiamo da questa casistica i piccoli comuni che rientrano in una gestione sovracomunale/bacino/ATO.

La prima criticità si trova quindi nell'identificazione del gestore (vedi punti precedenti).

Dal punto di vista operativo, nei piccoli comuni non vi è una contabilità analitica dei costi, né se l'affidamento è con gara, c'è la misura e verifica dei costi riconosciuti al gestore: le gare spesso sono di 1-3 anni.

La breve durata degli affidamenti impedisce l'applicazione del MTR in quanto si potrebbero verificare avvicendamenti gestionali nel brevissimo periodo e conseguentemente l'impossibilità di reperire i dati utili.

Nelle gestioni dirette, spesso il personale operativo per i servizi di gestione rifiuti viene utilizzato anche per altri servizi, così come mezzi e attrezzature; mezzi e attrezzature sono vetuste, se non addirittura condivisi con altri comuni limitrofi.

Altre criticità che è possibile riscontrare nei piccoli Comuni sono relative a:

- Classificazione dei costi in bilancio
- Contabilità analitica assente
- Crediti esigibili e inesigibili: non hanno chiaro lo stato e il deterioramento dei crediti.